

Legge regionale 07 giugno 2018 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

Art. 8

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 5/2003)

1. All'articolo 11 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Controllo della richiesta di referendum>>;

b) al comma 1 le parole <<L'Ufficio di Presidenza>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Commissione di cui all'articolo 4 bis, assistita dagli uffici del Consiglio regionale>>;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Alla riunione della Commissione può partecipare una delegazione dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ai promotori designati.>>;

d) al comma 4 le parole <<L'Ufficio di Presidenza>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Commissione>>;

e) al comma 5 le parole <<dell'Ufficio di Presidenza>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Commissione>>.